



REGOLAMENTO E PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE JAS

INDICE

1. Generalità.....	3
2. Struttura organizzativa e operativa	4
3. Uffici dove viene svolta l'attività di certificazione	4
4. Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo)	5
5. Istruzione della pratica e valutazioni preliminari e verifica ispettiva di avvio.....	6
6. Documentazione aziendale	8
7. Verifiche ispettive	8
8. Rilascio della certificazione e uso del marchio JAS	10
9. Mantenimento della certificazione	11
10. Modifiche alle condizioni di certificazione.....	12
11. Sanzioni	13
13. Obblighi contrattuali	15
14. Riservatezza e conflitto d'interesse	15
15. Ricorsi e reclami	16
16. Pubblicazioni e relazione	18
17. Accordi tra Organismi di Controllo.....	18
18. Documenti di riferimento	19
19. Nota alla revisione	19

1. Generalità

Suolo e Salute s.r.l. (ASS) è un Organismo di Controllo per l'agricoltura biologica, prodotti trasformati Biologici, mangime biologico e prodotti zootecnici biologici, autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura italiano ad operare in conformità al Reg. CE 834/07.

Suolo e Salute Srl (ASS) per eseguire l'attività di certificazione in conformità alla normativa JAS si impegna a rispettare quanto contemplato da tale normativa e promette di far rispettare lo standard previsto alle aziende che controlla e certifica che intendono esportare i loro prodotti agricoli biologici, prodotti trasformati Biologici, mangime biologico e prodotti zootecnici biologici, in Giappone.

Lo scopo del presente manuale è quello di disciplinare l'attività di controllo e certificazione degli operatori assoggettati ed operanti ai sensi del Reg. CE 834/07 che intendono utilizzare il marchio JAS e commercializzare in Giappone i prodotti biologici, prodotti trasformati Biologici, mangime biologico e prodotti zootecnici biologici, previsti dalla normativa. La certificazione di conformità è rilasciata dopo la valutazione dell'attività ispettiva eseguita secondo le procedure di Suolo e Salute e sulla base dei riscontri documentali nelle aziende richiedenti il marchio JAS. La certificazione di conformità al metodo dell'agricoltura biologica è applicata ai prodotti agricoli biologici prodotti trasformati Biologici, mangime biologico e prodotti zootecnici biologici previsti dalla norma di riferimento e l'attività dell'Organismo di Controllo è finalizzata a verificare che vengano rispettate tali norme al fine di offrire la sufficiente garanzia al sistema e al consumatore, nei vari passaggi della filiera.

Suolo e Salute è organismo di controllo indipendente e non svolge, né direttamente né indirettamente, attività di consulenza alle aziende certificate.

Suolo e Salute è organismo di controllo accreditato dal ACCREDIA (ente di accreditamento italiano), per la Norma Tecnica UNI EN CEI 45011 (ISO 065) per lo schema di certificazione dei prodotti agricoli biologici prodotti trasformati Biologici, mangime biologico e prodotti zootecnici biologici.

Come previsto dall'articolo 20-2 della norma JAS, per le attività riguardanti la certificazione JAS, autorizza i funzionari del MAFF ad effettuare verifiche ispettive presso gli uffici o se necessario direttamente presso le aziende certificate che commercializzano prodotti conformi al JAS per controllare la corretta applicazione della norma JAS.

Il presente regolamento illustra le procedure seguite da Suolo e Salute per controllare e certificare i prodotti agricoli biologici prodotti trasformati Biologici, mangime biologico e prodotti zootecnici biologici, ottenuti con l'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica in conformità alle norme JAS ed alle relative ordinanze.

2. Struttura organizzativa e operativa

La struttura organizzativa ed operativa di Suolo e salute è composta dal CdA e dai seguenti organi e funzioni indipendenti, dall'attività dell'OdC, che assicurano la terzietà dell'organismo di controllo:

Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.TRICO)

Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI).

Operano, su delega del CdA, le seguenti funzioni e comitati che assicurano l'indipendenza e l'imparzialità dell'OdC operando in piena autonomia operativa:

Ufficio Qualità (UF.QUA)

Comitato Tecnico di Delibera (CTD)

Comitato di riesame del sistema (CO.RIE).

A tali funzioni di garanzia si associa la funzione del Presidente che operando con delega del CdA assicura il buon funzionamento dell'attività operativa dell'organismo di controllo.

Rispondono al CdA, nella figura del Presidente, le seguenti funzioni o comitati:

Direzione Tecnica le cui attività sono distribuite in due aree di competenza: area della certificazione delle produzioni regolamentate in Italia e area della certificazione delle produzioni regolamentate all'estero.

Responsabile marketing, promozione e sviluppo

Responsabile dell'ufficio stampa e comunicazioni esterne

Responsabile software

Responsabile amministrativo.

Tali figure assicurano il corretto funzionamento dell'operatività e delle normali attività di controllo e certificazione della struttura.

Rispondono ai responsabili delle certificazioni della DT:

le Direzioni Regionali (D.R.): che assicurano la gestione operativa del servizio di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica e delle produzioni regolamentate (Regg. CE 509/2006, 510/2006 e 491/2009) nel territorio di competenza; Per le produzioni regolamentate dell'Emilia Romagna il ruolo della DR è demandato alla DT;

le Sedi Estere che assicurano la gestione operativa del servizio di controllo dell'agricoltura biologica nel territorio di competenza.

3. Uffici dove viene svolta l'attività di certificazione

Suolo e Salute Srl (ASS), per quanto riguarda la certificazione JAS opera in Italia e può operare all'estero in tutto il mondo ad esclusione del Giappone. L'attività di controllo e certificazione relativa al JAS è nata dalla Direzione Tecnica. L'attività di controllo a livello locale è coordinata dal direttore regionale il quale segue le indicazioni che gli vengono fornite dalla direzione tecnica. Presso gli uffici della direzione tecnica si riunisce il Comitato che decide sulla certificazione JAS e inoltre ha

sede anche l'Ufficio Qualità. Gli ispettori idonei a svolgere l'attività ispettiva in base al JAS sono dislocati sul territorio nazionale e fanno riferimento alla direzione regionale di competenza.

Il TE. ISPE si impegna a non svolgere alcuna attività professionale, economica o di consulenza, anche indiretta, con gli operatori soggetti agli specifici controlli su tutto il territorio regionale ed a garantire ad ASS che non esistono conflitti di interesse da almeno 36 mesi dalla data dello specifico incarico. Nel caso in cui sorgessero conflitti di interesse il TE.ISPE si impegna a darne tempestiva comunicazione.

4. Domanda di certificazione (ingresso al sistema di controllo)

La richiesta d'ingresso al Sistema di Controllo interessa le diverse tipologie di operatori: aziende di produzione vegetale, aziende di produzione zootecnica, aziende di trasformazione e aziende di riconfezionamento. Le aziende che effettuano la sola commercializzazione rientrano nella categoria dei trasformatori.

Per le aziende di produzione vegetale la domanda di certificazione presentata dall'azienda deve essere integrata con i seguenti documenti:

documento di identità del titolare o rappresentante legale dell'azienda;

certificato di attribuzione della partita IVA

programma annuale di produzione vegetale in formato cartaceo o informatizzato ove previsto;

documentazione probante le superfici ed i dati catastali dichiarati;

documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati;

planimetrie relative alle superfici dichiarate;

planimetrie relative agli immobili dichiarati;

titoli di possesso terreni e fabbricati (solo in presenza di notifiche cartacee);

lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;

dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008.

Le aziende di produzione zootecnica dovranno allegare oltre a quanto sopra riportato:

programma annuale di produzione zootecnica cartaceo o informatizzato ove previsto;

programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;

programma di reperimento degli alimenti;

programma della gestione della rimonta e della riproduzione;

piano sanitario;

planimetria delle stalle e dei paddock (ove previsti)

Per le aziende di trasformazione e per i riconfezionatori la domanda di certificazione presentata dall'azienda deve essere integrata con i seguenti documenti:

documento di identità del titolare o rappresentante legale dell'azienda;

certificato di attribuzione della partita IVA

documentazione probante i dati catastali degli immobili dichiarati (solo in presenza di notifiche cartacee);

titoli di possesso strutture;

planimetrie relative agli immobili dichiarati;

lo statuto e l'atto costitutivo, o visura camerale, nel caso di strutture societarie;

dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'articolo 63 del reg (CE) 889/2008;

autorizzazione sanitaria, DIA, o NIA;

copia del manuale di autocontrollo ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004; 853/2004 e 183/2005.

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e trasformazione), ad integrazione della domanda di certificazione, devono presentare la documentazione propria di ogni tipologia.

La richiesta d'ingresso (domanda e contratto di certificazione) equivale all'accettazione del pagamento delle quote di servizio approvate annualmente dal Cda di Suolo e Salute, all'impegno a consentire il libero accesso al personale incaricato da Suolo e Salute, ai luoghi di produzione, trasformazione e manipolazione dei prodotti, nonché alla documentazione relativa alle attività oggetto di certificazione.

5. Istruzione della pratica e valutazioni preliminari e verifica ispettiva di avvio

La Direzione Tecnica (DT) di Suolo e salute acquisisce le richieste di ingresso al Sistema di Controllo da qualsiasi operatore che operi nel campo agroalimentare, senza alcuna limitazione o discriminazione, provvede alla valutazione della documentazione.

In questa prima valutazione documentale della documentazione inviata dall'operatore, la DT, nella persona del Coordinatore dell'Ufficio Estero, valuta i seguenti aspetti: se le informazioni acquisite sull'operatore e il processo di produzione/prodotto sono sufficienti per il proseguo dell'iter di certificazione, se è stato ben definito nella richiesta il campo di applicazione della certificazione, se sono stati compresi i requisiti richiesti per la certificazione, e soprattutto se Suolo e Salute dispone delle competenze per proseguire con la valutazione e la certificazione nello specifico campo di applicazione richiesto.

Nella fase successiva alla valutazione documentale, solo quando sono soddisfatte le condizioni di cui sopra, il Coordinatore dell'Ufficio Estero affida l'incarico al tecnico ispettore per l'esecuzione della visita ispettiva d'avvio.

Qualora Suolo e Salute non disponga di personale competente per il rilascio della certificazione richiesta rinuncia alla valutazione senza accettare la domanda contratto dell'Azienda.

Nel caso la documentazione fosse incompleta o incongruente, la DT informerà l'interessato delle integrazioni o degli interventi necessari al perfezionamento della pratica. In attesa della documentazione richiesta la procedura di ingresso rimane sospesa.

L'incarico viene affidato dalla DT con apposita lettera di conferimento ad un proprio ispettore in possesso delle competenze e delle qualifiche adatte ad effettuare l'ispezione presso l'azienda richiedente.

La prima verifica ispettiva deve essere effettuata in data concordata con l'operatore entro 60 gg dal ricevimento della notifica all'OdC, qualora la documentazione fosse incompleta, entro 60 gg dalla richiesta di integrazione documentale effettuata dal Coordinatore dell'Ufficio Estero di Suolo e salute srl.

Nella verifica iniziale, così come anche in quelle di sorveglianza e straordinarie, l'ispettore, accompagnato dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo delegato, accede ed ispeziona tutti gli appezzamenti, strutture e impianti notificati dall'operatore, evidenziando nel verbale ispettivo se vi siano situazioni di non conformità ostative alla certificazione o se l'azienda è risultata idonea rispetto ai requisiti richiesti dallo Standard JAS.

Ricevuta tutta la documentazione, il Coordinatore dell'Ufficio Estero di Suolo e Salute procede al riesame della pratica lasciandone evidenza nel verbale ispettivo di avvio, e documentando, se opportuno, eventuali osservazioni utili per la decisione sul rilascio della certificazione da parte del CTD(Comitato Tecnico di Delibera). Quindi invia la pratica completa al CTD proponendo o meno la certificazione; il CTD infine procederà alla valutazione e alla delibera finale per l'ingresso a controllo.

La data di ingresso a controllo corrisponde normalmente alla data in cui il CTD emette il giudizio positivo, tuttavia il CTD, avendo piena autonomia decisionale, può deliberare date di ingresso diverse motivando tale scelta.

Nel caso di pronunciamento negativo da parte del CTD , l'azienda viene informata dell'esito con adeguato dettaglio sulle motivazioni dello stesso. Quindi, se l'operatore conferma il suo interesse per continuare l'iter di certificazione, Suolo e Salute comunica i tempi per la risoluzione delle non conformità riscontrate, per evitare il decadimento della domanda. Entro tali termini, l'operatore interessato dovrà inviare evidenze delle azioni correttive effettuate, che verranno verificate in occasione di una nuova visita ispettiva che verrà gestita al pari di una visita di avvio. In mancanza di interesse da parte dell'azienda nel continuare l'iter di certificazione o nel caso di mancato invio delle evidenze delle azioni correttive entro i tempi previsti, la domanda di ingresso si ritiene decaduta.

Nella richiesta di certificazione JAS (domanda e contratto per la certificazione JAS) l'operatore richiedente ha l'obbligo di indicare il Responsabile del processo produttivo per cui si richiede la certificazione JAS e il Responsabile della verifica di conformità del prodotto prima della vendita (Responsabile del Grading). Nel caso di aziende agricole le due figure possono coincidere, mentre per le aziende di trasformazione e di riconfezionamento le due figure devono essere distinte.

Il responsabile Grading deve compilare e conservare un documento di registrazione (Grading record) per ogni lotto di produzione. I documenti di registrazione saranno controllati dall'ispettore durante la visita ispettiva per la valutazione di conformità JAS.

In base all'articolo 46.1 della norme MAFF tutti gli anni, entro il 30 giugno, il Responsabile Grading deve inviare a Suolo e Salute una relazione con i risultati dei dati relativi all'attività svolta nei 12 mesi precedenti. Entro il 30 settembre di ogni anno Suolo e Salute, secondo quanto previsto dall'articolo 80 delle norme MAFF, invierà una relazione distinta per categoria di prodotti e tipologia di azienda riassuntiva di tutte le relazioni ricevute da tutte le aziende certificate JAS.

Suolo e Salute, prima dell'emissione del certificato di conformità allo standard JAS, ha obbligo di effettuare un corso di formazione al responsabile del processo produttivo ed al responsabile del grading. Il corso di formazione sarà tenuto da personale qualificato e potrà essere effettuato presso gli uffici di Suolo e Salute o, in alternativa, direttamente presso l'azienda in un momento distinto dalla visita ispettiva.

6. Documentazione aziendale

L'azienda richiedente la certificazione deve avere un sistema di rintracciabilità di tutte le fasi operative, dagli acquisti di materie prime, alle fasi di produzione e le vendite. La rintracciabilità deve essere dimostrata con apposite registrazioni su schede inviate da Suolo e Salute e devono essere supportate con documentazione fiscale per gli acquisti e per le vendite.

Le aziende che effettuano attività multiple (es. produzione e preparazione o preparazione ed importazione) devono conservare le schede di registrazione proprie per ogni tipologia.

Le schede possono essere tenuti sia su supporto cartaceo che informatico. Tali schede devono essere opportunamente aggiornate e devono essere a disposizione degli ispettori al momento della visita ispettiva. La documentazione fiscale o contrattuale relativa agli acquisti, alle vendite e alle prestazioni di servizi deve essere conservata in originale o in copia nei relativi registri.

7. Verifiche ispettive

Il coordinatore dell'Ufficio JAS di Suolo e salute redige entro il 28 Febbraio di ogni anno un Piano di Controllo annuale per garantire la programmazione ottimale delle visite ispettive di sorveglianza per le aziende in attività ordinaria, che possono essere annunciate o non annunciate (con preavviso breve inferiore alle 12 ore) sulla base del rischio aziendale.

Tale piano di Controllo, che deve essere approvato dal Responsabile della Certificazione JAS, comprende l'incarico ispettivo ai singoli ispettori, predisposto in base alle specifiche competenze di ciascun ispettore qualificato internamente per la certificazione JAS, viene comunicato con apposita lettera di conferimento in cui vengono indicate le aziende da ispezionare e i periodi in cui dovere effettuare le verifica ispettive.

Il coordinatore dell'ufficio JAS invia all'azienda, per le ispezioni annunciate, d'accordo con l'ispettore incaricato, almeno 6 giorni prima dell'ispezione, un programma di verifica contenente: gli orari di inizio e di fine ispezione, le attività/documenti da verificare e il personale aziendale coinvolto nella verifica ispettiva. Qualora non pervengano ad ASS da parte dell'azienda riserve entro 5 giorni, tale piano si intende accettato ed ne viene data comunicazione all'ispettore

incaricato.

Le ispezioni nelle aziende in sorveglianza vengono effettuate da personale qualificato incaricato da suolo e salute srl sulla base di un piano di controllo redatto sulla base delle classi di rischio aziendale attribuita utilizzando un metodo standardizzato ed oggettivo a cui corrispondono delle misure minime di controllo come indicato nella tabella:

Rischio aziendale	N° ispezioni
Rischio basso	Min. 1 ispezione/anno
Rischio medio	Min. 2 ispezione/anno
Rischio alto	Min. 3 ispezione/anno di cui una non annunciata o con preavviso breve

Il valore del rischio aziendale, essendo basato su fattori di rischio variabili, può subire delle modifiche nel tempo e di conseguenza anche il numero minimo di verifiche ispettive/annue per operatore. L'eventuale variazione del rischio aziendale viene comunicato per iscritto all'operatore successivamente alla predisposizione del piano di controllo e comunque prima dell'inizio del piano tipo di controllo annuale.

Durante le verifiche ispettive in azienda, sia di avvio, sia di sorveglianza, sia straordinarie, l'ispettore di Suolo e Salute può essere accompagnato da osservatori esterni con il ruolo di verificatori dell'operatività dell'OdC inviati dal MAFF o affiancato da personale interno di Suolo e Salute per l'espletamento dell'iter di formazione per il ruolo da ispettore e/o per le verifiche interne eventualmente condotte dall'Ufficio Qualità.

Le visite ispettive ordinarie programmate ed interessano ogni controllato almeno una volta all'anno su tutte le attività notificate se il rischio ad esso associato è basso, altrimenti si adottano le misure di controllo di cui alla tabella sopra sulle attività classificate a rischio medio e/o alto. Alle visite ordinarie possono aggiungersi, su decisione della DT, verifiche straordinarie, con specifico incarico ad ispettore competente, finalizzate all'acquisizione di ulteriori informazioni/evidenze necessarie per accertare la conformità aziendale.

Tutte le ispezioni vengono affidate a personale tecnico ispettivo in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura interna di Suolo e Salute, tra cui in particolare la conoscenza dello standard JAS acquisita a seguito di uno specifico corso di formazione.

Quattro sono le fasi operative in cui si articola l'ispezione: innanzi tutto l'accertamento della corrispondenza tra la documentazione presentata dall'azienda e la realtà produttiva verificata dall'ispettore, secondariamente la verifica, per presa di visione diretta, degli impianti, delle strutture e dei magazzini, inoltre l'analisi della documentazione aziendale e infine le redazioni del verbale di ispezione.

Il tecnico ispettore al termine della visita ispettiva, sia di avvio, sia di sorveglianza, sia straordinaria, lascerà al controllato un resoconto di visita ispettiva nel quale verrà riportato in forma succinta il risultato della verifica. Una copia conforme del verbale di ispezione potrà essere inviata dalla DT all'operatore solo dietro una sua richiesta formale.

Il coordinatore dell'Ufficio Estero provvederà al riesame di tutti i verbali ispettivi, sia per le visite ordinarie sia per le visite straordinarie, lasciandone evidenza sul verbale stesso e documentando, se opportuno, eventuali osservazioni utili a supporto del rinnovo della certificazione o per l'eventuale apertura di non conformità.

8. Rilascio della certificazione e uso del marchio JAS

L'azienda che è stata giudicata conforme da Suolo e Salute riceve il certificato di conformità JAS e, sulle produzioni commercializzate, può utilizzare il marchio JAS riferito a Suolo e Salute come di seguito riportato.

Il certificato di conformità è il documento che attesta la conformità allo Standard JAS, elenca singolarmente i prodotti e le attività per i quali l'operatore è autorizzato da Suolo e Salute a rilasciare dichiarazioni di conformità. Il documento ha validità finché non intervengano modifiche tali per cui se ne debbano modificare i contenuti, è emesso sempre dal Responsabile della Certificazione JAS dopo a seguito della decisione del CTD.

Approvazione Etichette è il documento rilasciato dal Coordinatore dell'Ufficio JAS di Suolo e Salute che autorizza l'operatore a dichiarare il prodotto conforme allo Standard JAS tramite etichettatura. Le diciture di conformità, riportate sull'etichetta sono approvate dall'odc previa la valutazione della bozza definitiva inviata dall'operatore e ogni successiva modifica sull'etichetta va comunicata alla DT prima dell'utilizzo.

Uso del Marchio JAS:



Secondo lo standard JAS, le dimensioni del logo JAS devono essere come segue:

1. L'altezza (A) deve essere superiore a 5 mm (per mangime biologico superiore a 30mm)
2. La lunghezza (B) deve essere il doppio di (A)
3. L'altezza della dicitura JAS (C) deve essere 3/10 (A)
4. L'altezza dell'abbreviazione dell'organismo di controllo IT ASS, riportata sotto al marchio JAS, deve essere uguale a (C)

5. Nel caso dei mangimi organici la dicitura “Mangimi organici” in giapponese deve essere riportata,
6. l'altezza di tale dicitura deve essere uguale a (C)
7. Nessuna specificazione per il colore
8. Il logo JAS deve essere chiaramente esposto su ciascun prodotto o confezione, oppure sulla fattura, per quanto riguarda i mangimi organici la dicitura “Mangimi organici” in giapponese deve essere esposta.

L'azienda in possesso di un certificato di conformità emesso da ASS deve compilare e tenere aggiornata una lista di distribuzione delle copie dei certificati di conformità inviati eventualmente ad operatori Terzi, deve fotocopiare tutti i documenti distribuiti, contrassegnando ciascuna copia con la dicitura “copia conforme all'originale”.

Suolo e Salute attraverso l'attività ispettiva in azienda e attraverso l'attività dell'Ufficio JAS (DT), che approva le etichette di prodotto preconfezionato e acquisisce i documenti accompagnatori per tutte le vendite di prodotto JAS, esercita un controllo sistematico sull'utilizzo del marchio JAS, del certificato di conformità e dei riferimenti alla certificazione JAS che accompagnano il prodotto certificato.

Qualora Suolo e Salute rilevi riferimenti errati utilizzi o un utilizzo scorretto in merito, procederà all'apertura di una sanzione per l'operatore che a seconda del livello di gravità della non conformità può variare come descritto al par.11 della presente procedura.

Qualora venga accertato che tale non conformità sia riconducibile ad un utilizzo fraudolento, da parte dell'operatore, del marchio JAS, del certificato di conformità e dei riferimenti alla certificazione JAS, Suolo e Salute provvederà, alla fine della sua indagine, alla cancellazione della certificazione e alla successiva comunicazione al MAFF/FAMIC entro i termini previsti.

9. Mantenimento della certificazione

L'azienda per garantire il mantenimento della certificazione JAS deve rispettare quanto previsto dalla Legge JAS e quanto previsto da Suolo e Salute nel presente documento e nel contratto di certificazione.

Inoltre per non incorrere in sanzioni che possano pregiudicare il mantenimento della certificazione JAS l'azienda si deve impegnare a:

- Conservare tutta la documentazione relativa all'attività di certificazione JAS;
- Consentire piena libertà per l'effettuazione delle visite in azienda in qualsiasi momento, anche senza preavviso, permettendo al personale incaricato da Suolo e Salute l'accesso ai magazzini, depositi e stabilimenti per l'esecuzione dei controlli sui prodotti e materiali e libero accesso ai registri di carico/scarico e contabili;
- Ricevere, dopo aver dato il proprio consenso, durante le visite ispettive, oltre all'ispettore incaricato per la verifica anche osservatori esterni con il ruolo di verificatori dell'operatività

dell'OdC inviati da MAFF (organismo di accreditamento), e/o personale interno di Suolo e Salute per l'espletamento dell'iter di formazione per il ruolo da ispettore e/o di monitoraggio di prima parte.

- Comunicare a Suolo e Salute, almeno 15 giorni prima della modifica, l'intenzione di voler attuare ogni variazione di ordine anagrafico, fiscale, catastale e produttiva;
- Comunicare tempestivamente a Suolo e Salute le vendite di prodotto certificato JAS usando l'apposito modello *"Documento di accompagnamento di prodotto biologico ottenuto in conformità al Japanese Agricultural Standard"*;
- Sottoporre a Suolo e Salute l'etichette di prodotto biologico destinate alla vendita in Giappone per la necessaria valutazione ed approvazione alla stampa;
- Informare Suolo e Salute di ogni reclamo ricevuto sui prodotti certificati e di fornire tempestivamente tutte le informazioni e dichiarazioni richieste;
- Riconoscere a Suolo e Salute Srl, quale compenso per le attività di controllo e certificazione JAS, gli importi definiti dal tariffario JAS in corso di validità;
- Utilizzare la certificazione solamente per indicare che i prodotti sono certificati in conformità alle specifiche norme di riferimento JAS;
- Comunicare a Suolo e Salute Srl, entro la fine di giugno di ogni anno, il consuntivo relativo alla classificazione dei prodotti certificati relativamente all'anno precedente (quantitativo complessivo per prodotto etichettato con marchio JAS), come già riportato al punto 5 del presente regolamento.

10. Modifiche alle condizioni di certificazione

Le condizioni di certificazione e le regole del sistema di controllo possono, nel tempo, variare a seguito di modifiche legislative, di delibere del Consiglio di Amministrazione ed alle evoluzioni degli strumenti di valutazione di efficacia dell'attività.

Nel caso si presentassero delle modifiche alle condizioni di certificazione, Suolo e Salute si impegna a comunicare a tutti gli operatori le modifiche intercorse, le azioni correttive ed i termini entro cui le stesse devono essere effettuate. Gli ispettori devono controllare, in occasione della successiva visita ordinaria presso l'azienda, se l'azienda esegue i provvedimenti modificati.

La mancata attuazione delle azioni correttive comporta il ritiro della certificazione. Il ritardo nella realizzazione delle azione correttive comporta sospensione della certificazione.

Allo stesso modo l'operatore è tenuto a comunicare in anticipo alla DT di Suolo e Salute s.r.l., almeno 15 giorni prima modifica, l'intenzione di voler attuare ogni variazione che può avere effetto sulla sua capacità di conformarsi ai requisiti di certificazione: ad esempio relative all'organizzazione aziendale, agli indirizzi e ai siti di produzione e modifiche relative alle attività produttive e al sistema di gestione qualità.

La DT ,nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, valuta attentamente l'entità della modifica fornisce indicazioni all'azienda

e se opportuno richiede documentazione integrativa all'azienda: a seguito della valutazione documentale, qualora effettivamente questa modifica possa avere incidenza sulla certificazione la DT dispone una visita straordinaria. Una volta acquisiti tutti gli elementi utili la DT esprime il suo parere e ,solo nel caso di modifiche sostanziali, invia la pratica al CTD che decide ,se necessario, di modificare il certificato di conformità e/o lo status di conformità aziendale. L'operatore è pienamente consapevole che i prodotti oggetto di grading durante il periodo che intercorre dalla modifica intervenuta alla decisione di ASS potranno essere, nel caso di non conformità riscontrate, oggetto di soppressione delle indicazioni JAS con tutte le azioni che ne conseguono.

Per ogni modifica attuata, sia sostanziale sia non, infine la DT di Suolo e Salute provvede ad archiviare e aggiornare opportunamente i dati aziendali nei propri registri con le modifiche comunicate .

11. Sanzioni

Sono previsti due livelli di non conformità: irregolarità ed infrazione, alle quali fanno seguito sanzioni la cui tipologia viene graduata in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo.

Irregolarità: consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'Operatore.

In riferimento al principio della gradualità di applicazione delle sanzioni, le irregolarità, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità del processo di produzione biologica e/o sul rispetto dei dettami legislativi.

Infrazione: consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria, vuoi per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, vuoi per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'Operatore. In riferimento al principio della gradualità di applicazione delle sanzioni, le infrazioni, a loro volta, si suddividono in lievi ed importanti. Questa classificazione tiene conto della conseguenza che la carenza riveste sulla conformità del processo di produzione biologica e/o sul rispetto dei dettami legislativi.

Le sanzioni applicabili a fronte di un irregolarità sono:

- richiamo
- diffida

Le sanzioni applicabili a fronte di un infrazione sono:

- soppressione delle indicazioni sul metodo biologico
- sospensione della certificazione
- cancellazione della certificazione

Tipologie di provvedimenti sanzionatori:

- **Richiamo:** si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di un richiamo comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente una diffida.
- **Diffida:** si tratta di un provvedimento che non ha efficacia sulla certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione entro i termini indicati. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una diffida comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente soppressione delle indicazioni biologiche.
- **Soppressione delle indicazioni biologiche:** la soppressione delle indicazioni comporta il divieto per l'Operatore di riportare, nelle etichette e nei documenti dei prodotti interessati dall'irregolarità, le indicazioni relative al metodo dell'agricoltura biologica in relazione alla partita, o all'intera produzione interessata dall'irregolarità. La verifica della applicazione e della relativa efficacia dell'azione correttiva è svolta alla prima visita ispettiva utile. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche comporta l'applicazione di una sanzione più significativa, normalmente sospensione della certificazione.
- **Sospensione della certificazione:** viene applicata nel caso in cui sia compromessa l'affidabilità dell'Operatore controllato e consiste nella sospensione della certificazione di conformità e nel ritorno al periodo di conversione per l'appezzamento o gli animali interessati dal provvedimento. La sospensione comporta per l'Operatore medesimo il divieto, per il periodo indicato, di commercializzare i prodotti aziendali con indicazioni riferite al metodo dell'agricoltura biologica. La sospensione tuttavia si può riferire ad una o più aree di lavorazione o all'intera azienda nonché a singole linee di lavorazione e in tal caso consiste in una temporanea riduzione dello scopo di certificazione. La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste e specificate dal provvedimento stesso ed il suo esito positivo è indispensabile al ripristino della certificazione. Il mancato rispetto di una sospensione comporta normalmente la Cancellazione della Certificazione.
- **Cancellazione della certificazione:** avviene nel caso di infrazioni di livello tale da compromettere l'affidabilità dell'Operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni, o nel caso in cui l'Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti della autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'OdC.
- **L'operatore escluso,** che intenda presentare una nuova domanda di adesione al sistema di controllo dell'agricoltura biologica, potrà procedere in tal senso solo dopo che saranno trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione dal sistema di controllo.

L'Ufficio Certificazione JAS, quando riceve dai TE.ISPE i verbali d'ispezione provvede ad una verifica degli stessi e nel caso di evidenziazione di non conformità deve provvedere alla loro individuazione mediante l'utilizzo della tabella del quadro sanzionatorio, a seconda del livello delle stesse.

Nel caso di irregolarità l'Ufficio Certificazione JAS formalizza all'interessato la difformità riscontrata, nonché le modalità, i provvedimenti ed i tempi necessari al suo superamento e ne tiene registrazione.

Nel caso di infrazioni l'Ufficio Certificazione JAS deve provvedere all'invio di tutta la documentazione al CTD che emetterà il provvedimento sanzionatorio comunicando, a nome del Presidente del CTD, all'operatore oltre lo specifico campo di applicazione del provvedimento sanzionatorio anche le azioni necessarie e i termini e i tempi da rispettare per il ripristino della certificazione

Qualora venga ripristinata la certificazione il presidente del CTD comunicherà formalmente all'operatore tale decisione e/o eventuali riduzioni dello scopo di certificazione che si ritengono necessarie al ripristino della stessa.

A seguito del provvedimento sanzionatorio di cancellazione della certificazione, l'operatore deve cessare di utilizzare tutto il materiale pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti alla certificazione JAS ,restituire qualsiasi documento di certificazione JAS su richiesta di Suolo e salute srl e adottare ulteriori misure correttive richieste. Inoltre l'operatore che viene cancellato a seguito di provvedimento sanzionatorio non può presentare una nuova richiesta di certificazione a nessun Organismo di Certificazione autorizzato se non almeno dopo un anno dalla data di cancellazione.

12. Recesso dal sistema di controllo

Come previsto dal contratto di certificazione l'operatore che intenda volontariamente recedere volontariamente dal sistema di controllo, rescindendo unilateralmente il contratto di certificazione, deve comunicarlo per iscritto a Suolo e salute srl, tramite lettera raccomandata a/r.

L'operatore, a seguito del recesso dal sistema di controllo, deve cessare di utilizzare tutto il materiale pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti alla certificazione JAS ,restituire qualsiasi documento di certificazione JAS su richiesta di Suolo e salute srl.

13. Obblighi contrattuali

L'azienda che richiede la certificazione ha l'obbligo di corrispondere il pagamento dei servizi secondo il tariffario accettato alla firma del contratto. In caso di mancato pagamento l'azienda viene prima sollecitata e poi esclusa dal sistema di certificazione.

14. Riservatezza e conflitto d'interesse

Suolo e Salute assicura che tutte le informazioni acquisite durante le verifiche ispettive vengono trattate in maniera strettamente riservata salvo quando diversamente prescritto da disposizioni normative e non possono essere divulgate a terzi senza il consenso scritto da parte dell'azienda.

A tal fine tutto il personale interno e i valutatori di Suolo e Salute, siano essi assunti o a contratto, sottoscrivono un impegno formale alla riservatezza. Ciò implica che tutte le informazioni sui

richiedenti e sulle aziende certificate vengono trattate in via confidenziale e vengono adottati i necessari provvedimenti per limitare l'accesso alla documentazione aziendale.

Inoltre al fine di garantire la terzietà e l'indipendenza, tutto il personale di Suolo e Salute coinvolto nell'attività ispettiva e nelle attività di delibera e di ratifica non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti degli operatori ispezionati ed, inoltre, non svolge attività che siano in contrasto o che collimino con le attività degli operatori medesimi.

15. Ricorsi e reclami

L'azienda certificata ha l'obbligo di registrare e gestire con opportune azioni correttive ogni reclamo ricevuto dall'esterno circa le produzioni certificate, informare tempestivamente Suolo e Salute srl di ogni reclamo ricevuto e fornire tempestivamente tutte le informazioni e le documentazioni richieste ad evidenza della gestione dello stesso;

L'azienda certificata d'altra parte ha il diritto di presentare a Suolo e Salute reclami e ricorsi nei confronti dell'operato di ASS.

I reclami sono contestazioni verso anomalie del metodo operativo di ASS derivanti dagli operatori controllati e non controllati. Il reclamo deve contenere, in forma dettagliata, le argomentazioni dello stesso e la documentazione a supporto delle tesi e dovrà essere notificato formalmente all'OdC. Non sono previsti termini di presentazione e di decadenza.

Nei confronti invece di decisioni avverse prese dall'OdC, in particolare dal CTD o da qualsiasi altra struttura deliberante di Suolo e Salute, i singoli o le imprese che si ritengono lese nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono produrre ricorso al CO.TRICO.

I ricorsi avverso le decisioni e/o deliberazioni adottate da organi deliberanti di Suolo e Salute devono essere proposti entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica (intervenuta anche a mezzo del servizio postale o di circuiti di posta elettronica certificati) del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato in duplice copie presso la sede nazionale di Suolo e Salute s.r.l. (Fano, via Paolo Borsellino n. 12) dove ha sede il CO.T.RICO. e dove un addetto di Suolo e Salute – con funzioni di segreteria del Co.T.Rico – provvederà alla immediata registrazione con un protocollo proprio. Il ricorso può anche pervenire tramite spedizione con racc. a. r. a mezzo del servizio postale: in tale ipotesi farà fede la data di affidamento del plico al Servizio di Poste Italiane o altro vettore qualificato ed autorizzato per legge.

A pena di irricevibilità, il ricorso deve contenere:

- l'indicazione dettagliata dei dati anagrafici del proponente e la sua posizione rispetto all'azienda assoggettata proponente, nonché il codice di Suolo e Salute alla stessa attribuito;
- l'indicazione di domicilio;
- la analitica descrizione del provvedimento impugnato;
- la sottoscrizione del proponente o di suo difensore che deve essere un avvocato iscritto all'albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di residenza;
- Al ricorso devono essere allegati:

l'originale notificato del provvedimento impugnato;

la procura al difensore, ove necessario.

Il ricorso deve esplicitare, in forma dettagliata, le argomentazioni difensive e tutta la documentazione a supporto delle tesi di contraddittorio.

E' consentita la integrazione documentale esclusivamente su indicazione del collegio giudicante o nell'ipotesi di certificata impossibilità ad allegare documentazione sopravvenuta dopo la data di scadenza del termine di presentazione.

I pronunciamenti del Co.T.Rico. hanno natura arbitrale in virtù della specifica clausola compromissoria stipulata in contratto di assoggettamento: i lodi emessi, pertanto, non sono impugnabili se non nelle specifiche ipotesi di legge ed il Foro competente è quello di Pesaro

Il CO.TRICO emette il lodo entro 30 gg dal ricevimento del ricorso, tranne i casi in cui, per motivi che saranno di volta in volta indicati, la decisione potrà essere presa nel termine di 60 giorni. Dal pronunciamento del lodo, il Co.t.rico ha termine 30 gg. per depositarne le motivazioni.

Del lodo emesso, ritualmente protocollato e corredato delle motivazioni, viene fatta notifica al ricorrente presso il domicilio eletto.

Il lodo emesso contiene la statuizione sulla condanna alle spese relative allo stesso a carico di una delle parti. Per la valutazione delle circostanze che determinano la condanna o la compensazione delle spese si fa riferimento alle norme vigenti del codice di procedura civile.

I reclami sia provenienti dall'esterno sia provenienti dalla struttura stessa, a qualsiasi livello, sulle attività operative di Suolo e Salute vanno indirizzati al Responsabile Qualità che provvede ad acquisire tutti gli elementi utili per la decisione finale e a dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento.

Il RAQ (Responsabile Assicurazione Qualità) non appena riceve in modo ufficiale i reclami e/o i ricorsi, fa una prima valutazione e qualora questi risultino attinenti al processo di certificazione di cui Suolo e Salute è responsabile, ne dà conferma al soggetto interessato. Il RAQ garantisce la registrazione degli stessi in appositi documenti dove vengono riportate anche le modalità di gestione, le decisioni prese e le eventuali azioni correttive da apportare al sistema in fase di riesame per la loro risoluzione.

Le decisioni prese devono essere comunicate da Suolo e Salute entro i termini previsti al soggetto interessato.

Qualora in casi specifici le persone responsabili della gestione dei ricorsi (Co.trico) e dei reclami (RAQ) siano interessati da situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in quanto coinvolti direttamente con il processo di certificazione relativo al reclamo e ricorso, e/o in quanto abbiano avuto rapporti di consulenza nei trentasei mesi precedenti con il soggetto interessato al ricorso e/o reclamo di cui sopra, essendo queste persone impossibilitate a prendere parte al processo di gestione e decisione, vengono individuate dalla DT persone diverse competenti e indipendenti.

16. Pubblicazioni e relazione

Suolo e Salute ogni anno rende pubblici i dati relativi alle aziende e relativi prodotti certificati. Inoltre Suolo e Salute si impegna a comunicare al MAFF/FAMIC, nei tempi previsti dalla norma JAS, tutte le informazioni relative alla certificazione degli operatori, sospensione della fornitura merci, cancellazione della certificazione e recesso volontario dal sistema di controllo.

Nel caso di cancellazione della certificazione a seguito di provvedimento sanzionatorio oltre alla data e ai riferimenti aziendali saranno rese pubbliche anche le cause che hanno portato alla cancellazione.

Per i tempi di comunicazione da parte di Suolo e Salute al MAFF/FAMIC verrà seguita la seguente tabella:

TIPO DI COMUNICAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	TEMPI MASSIMI PREVISTI
Notifiche che riguardano modifiche agli attestati di Accreditamento	Art.44 norme per l'esecuzione	30 giorni
Notifiche su subentro della posizione riguardo l'organismo di controllo registrato	Art.17 comma 4-2 della legge Art. 45 delle norme per l'esecuzione	30 giorni
Notifiche su trasferimento uffici	Art.17 comma 6-1 della legge Art. 48 delle norme per l'esecuzione	Almeno 15 giorni prima del trasferimento
Notifiche su modifiche alle Bussines Rules	Art.17 comma 7-1 della legge Art. 49 delle norme per l'esecuzione	Prima dell'inizio dell'attività di certificazione
Notifiche sull'eventuale sospensione di attività dell'organismo di controllo	Art.17 comma 8-1 della legge Art. 50 delle norme per l'esecuzione	Almeno 6 mesi prima della sospensione
Certificazione di un nuovo operatore	Art.17 comma 5-3 della legge Art. 47 delle norme per l'esecuzione	30 giorni
Sospensione operatore certificato	Art.47 delle norme per l'esecuzione	30 giorni
Cancellazione di un operatore certificato	Art.47 delle norme per l'esecuzione	30 giorni
Recesso volontario dal sistema di controllo	Art.47 delle norme per l'esecuzione	30 giorni
Sospensione attività classificazione dell'operatore certificato	Art.47 delle norme per l'esecuzione	30 giorni
Relazione sui risultati di classificazione	Art.80 delle norme per l'esecuzione	Entro il 30 settembre di ogni anno

17. Accordi tra Organismi di Controllo

Da un accordo definito tra gli Organismi di controllo Suolo e Salute, Bioagricert,CCPB, ICEA e IMC viene definito quanto segue:

Gli organismi di Controllo che controllano gli operatori rientranti nella categoria di “commercianti” subappalteranno l'attività di controllo del sito di produzione utilizzato dai “commercianti” direttamente all'Organismo di Controllo riconosciuto dal MAFF che è già stato incaricato del controllo di quel sito in conformità al Reg.CE 834/2007. Quest'ultimo, attraverso le proprie check list, verificherà la correttezza dell'operazione di grading di ogni produttore e inoltrerà una copia di questa check list all'Organismo di controllo che controlla il commerciante per verificare l'effettiva conformità dell'impianto di produzione. La copia di questa check list JAS viene registrata con specifico protocollo identificativo da DT e quindi archiviata nella cartella del proprio cliente certificato. A loro volta, i “commercianti” effettueranno una loro attività di grading per verificare che

le indicazioni riportate su tutti i prodotti siano conformi al JAS e acquisiranno una copia delle check list e del certificato di conformità dei fornitori per essere in grado, come attività di grading finale, di emettere una dichiarazione di conformità solamente per i prodotti che risultino conformi. Lo stesso accordo vale per operatori già certificati JAS, che non siano “commercianti” ma che aggiungono in subappalto alcune attività/produzioni presso operatori Terzi già controllati da altri Organismi di Controllo riconosciuti dal MAFF, incaricati del controllo di quell’attività/produzione in conformità al Reg.CE 834/2007.

18. Documenti di riferimento

- EN ISO/IEC 17065;
- Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni;
- Japanese Agricultural Standard (JAS) of Organic Agricultural Products;
- Ordinanze per esecuzione JAS;
- Regolamenti per esecuzione JAS

19. Nota alla revisione

La revisione ha interessato:

- l’aggiornamento con la ISO 17065.

La presente revisione annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni.